

CAMERA DEI DEPUTATI N. 558

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(FABBR)

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VII della Convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973

Seduta del 12 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente l'articolo VII della Convenzione di Londra del 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale prevede che allorchando viene avanzata una proposta di modifica inerente all'Allegato alla Convenzione stessa, i Paesi membri devono comunicare al Segretario generale dell'IMCO se accettano o meno tale proposta, entro il termine di un anno dalla ricezione della relativa notifica.

Qualora tale termine decorra senza che sia pervenuto al precitato segretario generale il necessario numero di accettazioni (la metà più uno dei Paesi ratificanti) la proposta di modifica decade.

A causa di una siffatta procedura, la maggior parte delle richieste di modifica all'Allegato che sono state proposte dalla en-

trata in vigore della Convenzione ad oggi non hanno avuto seguito per carenza di tempestive iniziative da parte dei Paesi membri, frustrando in tal modo il fine ispiratore della Convenzione che è per l'appunto quello di facilitare lo svolgimento dei traffici marittimi internazionali. Per ovviare ad un tale stato di cose il 19 novembre 1973 è stata indetta una apposita Conferenza che ha adottato il nuovo testo dell'articolo VII, oggetto del presente disegno di legge.

Come si potrà rilevare dall'allegato testo al punto 2) *b* viene introdotto — a differenza di quanto finora stabilito — il principio dell'accettazione « tacita », per cui a meno che non pervengano al Segretario generale dell'IMCO entro il termine di un anno dalla comunicazione della proposta di modifica almeno un terzo di ri-

sposte negative da parte dei Paesi membri, la proposta di emendamento viene considerata accettata.

Tutto ciò premesso, nel sottolineare l'esigenza che l'Italia provveda ad accettare il nuovo testo dell'articolo VII, si fa presente che finora i sottoelencati Paesi hanno provveduto a depositare il loro strumento di approvazione: Danimarca, Gran

Bretagna, Francia, Canada, Repubblica Federale di Germania, Tunisia, USA, Spagna, Olanda, Svezia, Polonia, Jugoslavia, Norvegia, Svizzera e Belgio.

Da ultimo si rammenta che per l'entrata in vigore della nuova versione del citato articolo VII, occorre almeno l'assenso dei due terzi dei 37 Paesi che finora hanno ratificato la Convenzione del 9 aprile 1965.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VII della Convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX della Convenzione menzionata nell'articolo 1.

**TEXTE MODIFIE DE L'ARTICLE VII DE LA CONVENTION
DE 1965 VISANT A FACILITER LE TRAFIC MARITIME
INTERNATIONAL**

ARTICLE VII.

1) L'Annexe de la présente Convention peut être modifiée par les Gouvernements contractants, soit sur l'initiative de l'un d'eux, soit à l'occasion d'une conférence réunie à cet effet.

2) Tout Gouvernement contractant peut proposer un amendement à l'Annexe en adressant un projet d'amendement au Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Secrétaire général »):

a) Tout amendement proposé conformément au présent paragraphe est examiné par le Comité de la simplification des formalités de l'Organisation, à condition qu'il ait été diffusé trois mois au moins avant la réunion dudit Comité. S'il est adopté par les deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants, le Secrétaire général le communique à tous les Gouvernements contractants.

b) Tout amendement à l'Annexe adopté conformément au présent paragraphe entre en vigueur quinze mois après que le Secrétaire général a communiqué la proposition à tous les Gouvernements contractants, à moins qu'un tiers au moins des Gouvernements contractants n'ait, dans un délai de douze mois après cette communication, notifié par écrit au Secrétaire général qu'ils n'acceptent pas ladite proposition.

c) Le Secrétaire général informe tous les Gouvernements contractants de toute notification qu'il reçoit conformément à l'alinéa b) ainsi que de la date d'entrée en vigueur.

d) Les Gouvernements contractants qui n'acceptent pas un amendement ne sont pas liés par cet amendement mais suivent la procédure définie à l'article VIII de la présente Convention.

3) Le Secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants chargée d'examiner les amendements à l'Annexe lorsqu'un tiers au moins de ces Gouvernements le demande. Tout amendement adopté, lors d'une telle conférence, par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants entre en vigueur six mois après la date à laquelle le Secrétaire général notifie l'amendement adopté aux Gouvernements contractants.

4) Le Secrétaire général informe dans les meilleurs délais tous les Gouvernements signataires de l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement adopté conformément au présent article.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione del 9 aprile 1965, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.*

TESTO MODIFICATO DELL'ARTICOLO VII DELLA CONVENZIONE DEL 1965 SULLE FACILITAZIONI AL TRAFFICO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO VII.

1) L'Allegato della presente Convenzione può essere modificato dai Governi contraenti, sia su iniziativa di uno di essi, sia in occasione di una conferenza convocata a tale scopo.

2) Qualunque Governo contraente può proporre un emendamento all'Allegato inviando un progetto di emendamento al Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito denominato « il Segretario generale »):

a) Ogni emendamento proposto in conformità al presente paragrafo viene esaminato dal Comitato per la semplificazione delle formalità dell'Organizzazione, a condizione che sia stato diffuso almeno tre mesi prima della riunione di detto Comitato. Se esso viene adottato dai due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, il Segretario generale lo comunica a tutti i Governi contraenti.

b) Ogni emendamento all'Allegato adottato in conformità con il presente paragrafo entrerà in vigore quindici mesi dopo che il Segretario generale abbia comunicato la proposta a tutti i Governi contraenti, a meno che almeno un terzo dei Governi contraenti non abbia, entro un termine di dodici mesi dopo tale comunicazione, notificato per iscritto al Segretario generale che non accettano detta proposta.

c) Il Segretario generale informa tutti i Governi contraenti di qualunque notifica che riceve in conformità del paragrafo b) nonché della data di entrata in vigore.

d) I Governi contraenti che non accettano un emendamento non sono vincolati da detto emendamento ma seguono la procedura stabilita dall'articolo VIII della presente Convenzione.

3) Il Segretario generale convoca una conferenza dei Governi contraenti incaricata di esaminare gli emendamenti dell'Allegato qualora almeno un terzo di detti Governi lo richieda. Qualunque emendamento adottato in occasione di una tale conferenza da una maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale notifica l'emendamento adottato ai Governi contraenti.

4) Il Segretario generale informa nel più breve tempo possibile tutti i Governi firmatari dell'adozione e dell'entrata in vigore di ogni emendamento adottato in conformità al presente articolo.